il presente disegno di legge si pone come finalità quella di modificare l'art. 3, comma 8 della Legge Regionale n. 19/2015 estendendo ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il beneficio di deroga per la gestione omogenea d'ambito afferente il servizio idrico integrato.

Preso atto del percorso legislativo che ha visto la citata legge regionale oggetto di impugnativa per buona parte dell'assetto normativo (Sentenza della Corte Costituzionale 93/2017), che ha confermato come l'impalcatura principale della normativa nazionale deve essere rispettata in termini di definizione di ambiti e modalità di gestione del SII, si vuole, con il presente articolo di legge, porre l'attenzione su quelle differenze e disomogeneità locali tra i piccoli comuni (fino a 5000 abitanti) per i quali l'applicazione di una tariffa unica risulterebbe di difficile applicazione in termini di corrispettivi, costituenti la stessa tariffa, rapportati alle condizioni prettamente locali e territoriali di un piccolo centro.

Infatti la normativa Regionale- (L.R. 11 agosto 2015, n. 19. Disciplina in materia di risorse idriche) - (G.U.R. 21 agosto 2015, n. 34 - S.O. n. 1), vigente dopo la Sentenza della Corte Costituzionale 93/2017, contempla (Art. 3.) l'Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, nonchè le modalità di affidamento del Servizio, per l'intero ambito territoriale, da parte dell'Assemblea Territoriale idrica la quale affida la gestione del servizio idrico integrato,

stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio, con un'unica tariffa omogenea, da applicare dopo la redazione e l'approvazione di un unico Piano d'Ambito.

La citata normativa prevede come la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali risulti coincidente con i territori delle ex provincie regionali.

E' evidente come il territorio della ex Provincia Regionale di Messina non risulti omogeneo in termini di connotazioni orografiche, geografiche, politiche e sociali, al fine di definire una delimitazione di ambito per una gestione unica ed ottimale di un servizio idrico efficiente.

Il territorio della Città Metropolitana di Messina presenta infatti particolarità e peculiarità che non possono essere non prese in considerazione in relazione alla frammentazione dei territori comunali rapportata all'estensione complessiva della stessa ex provincia, alla condizione altimetrica, ai numerosi bacini idrografici, alle condizioni naturali ed alle condizioni infrastrutturali di collegamento e sviluppo delle varie fasce di appartenenza, da Tusa e Giardini Naxos.

Ovviamente tale peculiarità si riscontra anche in altre parti della Sicilia anche se in maniera meno evidente.

Tale condizione di disomogeneità contempla una revisione normativa per alcuni aspetti della legge vigente per l'aspetto relativo alla definizione di Ambito Territoriale Ottimale, utile alla finalità stessa della legge che collega a tale definizione legislativa e tecnica, quella porzione di territorio regionale all'interno del quale le condizioni di

gestione siano omogenee in termini di costi e di fornitura di servizio.

Analizzando il contesto normativo, che prevede come unica deroga alla gestione omogenea d'ambito, la possibilità per i comuni sino a 1000 abitanti, inclusi nelle comunità montane, di avere la facoltà di non aderire alla gestione d'ambito cosi siffatta, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente, ci si è posti, d'intesa con il Sindaco della Città Metropolitana, quali problematiche possano nascere dall'applicazione di una legge cosi definita.

Per tutto quanto sopra premesso, d'intesa con il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, si proporne quindi la norma di seguito rappresentata, al fine di poter dare la possibilità ai piccoli centri di poter definire una condizione locale di gestione del servizio idrico che tenga conto delle peculiarità di piccola scala, per agglomerati sino a 5000 abitanti, fermo restando le condizioni generale di gestione quali la modalità di affidamento e la costituzione ed approvazione del sistema tariffario.

---0---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19/2015

1. L'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 19/2015 è

cosi modificato:

Art. 3. - 1. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nonché i comuni delle isole minori ed i comuni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2 possono gestire in forma singola e diretta il servizio idrico integrato nei casi in cui la gestione associata del servizio risulti antieconomica.

## Art. 2.

## Norma finale

- 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.